

COMUNE DI SASSO MARCONI
PROVINCIA DI BOLOGNA

ESTRATTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 16 DEL 26/03/2012

Adunanza ordinaria in PRIMA convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di Marzo alle ore 19:30, in SASSO MARCONI nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale.

Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto :

MAZZETTI STEFANO	Sindaco	Presente
AMMENDOLA RAFFAELE	Consigliere	Presente
BIGNAMI CLAUDIO	Consigliere	Presente
CANOVA NADIA	Consigliere	Presente
GASPERINI ERMANNO	Consigliere	Presente
IANNUZZIELLO DANIELE	Consigliere	Presente
LANZARINI PIERPAOLO	Consigliere	Presente
LENZI MARILENA	Consigliere	Presente
MARCHIONI MATHIAS	Consigliere	Assente
MASETTI MASSIMO	Consigliere	Presente
SANDRI ELISABETTA	Consigliere	Presente
TURRINI MIRCO	Consigliere	Presente
VENTURA SILVERIO	Consigliere	Presente
TRASFORINI FABRIZIO	Consigliere	Presente
LAMMA FRANCO	Consigliere	Presente
MICHELETTI ANDREA	Consigliere	Presente
SALAMONE EUGENIO	Consigliere	Presente
MACCHIAVELLI GIACOMO	Consigliere	Assente
VERONESI MARCO	Consigliere	Presente
BORTOLOTTI GIOVANNI	Consigliere	Presente
FORTUZZI PIETRO	Consigliere	Presente

Presenti N. 19 Assenti N. 2

Sono inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri ANDREA MANTOVANI e ADRIANO DALLEA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DALLOLIO PAOLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata in via sperimentale all'annualità 2012;

Visto il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D. Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Sentito l'Assessore Ventura il quale propone di deliberare un regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

Visto lo schema di regolamento comunale esaminato dalle Commissioni Consiliari Bilancio e Regolamenti nella seduta congiunta del 19 marzo 2012;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il comma 16 quater dell'art. 29 del D.L. 29/12/2011 n. 216 aggiunto dalla Legge di conversione 24/2/2012, n. 14 che differisce al 30 giugno 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

Precisato che tutti gli interventi sulle proposte collegate al bilancio di previsione sono riportate nel verbale n.21;

Visto l'art. 42 lettera a) del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della proposta e del Responsabile dell'Area Servizi Interni in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi dell'art.49 T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000;

Con 12 voti favorevoli e 7 contrari (Trasforini, Lamma, Micheletti, Salamone, Veronesi, Bortolotti e Fortuzzi) espressi per alzata di mano

DELIBERA

di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria" nel testo allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001;

Delibera n°16 del 26/03/2012

di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: 12 voti favorevoli e 7 contrari (Trasforini, Lamma, Micheletti, Salamone, Veronesi, Bortolotti e Fortuzzi) si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ART.1 Oggetto

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt.52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 N.446, disciplina l'applicazione dell'imposta propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, N.202, convertito con legge 22 dicembre 2011, N.214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs.14 Marzo 2011, N.23.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART.2 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

ART.3 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art.5, comma 5 del D.Lgs.N.504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'Ufficio, la Giunta Comunale determina periodicamente con propria delibera i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, per zone omogenee.
3. Il potere dell'Ufficio Tributi di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base della deliberazione di cui al comma 2
4. I valori determinati ai sensi del presente articolo hanno l'esclusivo effetto di prevenire il contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs.N.504/1992; per tale motivo non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 2.

ART. 4 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

L'esenzione prevista dall'art.7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, N.504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

ART. 5 Versamenti effettuati da un contitolare

I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

ART. 6 Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DALLOLIO PAOLO

La presente deliberazione viene pubblicata con effetto legale sul sito informatico del Comune da oggi **30 MARZO 2012** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.32 Legge n.69/2009.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale conservato presso la Segreteria Comunale.

Sasso Marconi, _____

L'Addetto
